

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1929

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici

Presentato il 24 giugno 2024

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Considerando che, a meno di un anno dall'entrata in vigore della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, è in fase avanzata la procedura di adozione di numerosi decreti legislativi di attuazione della citata delega per la riforma fiscale, si ritiene necessario, al fine di assicurare l'organicità e la completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento, che l'emanazione dei testi unici, prevista dall'articolo 21 della medesima legge n. 111

del 2023, tenga conto anche delle nuove disposizioni che saranno introdotte per effetto dei decreti legislativi in corso di adozione.

Pertanto, con il presente disegno di legge si intende prorogare al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi previsti dall'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici.

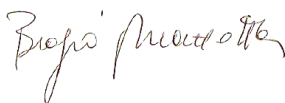
RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Trattandosi di una disposizione di tipo procedurale – volta a prorogare il termine per l’esercizio del potere di emanare testi unici in materia tributaria – non si ascrivono alla stessa disposizione effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell’art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

20/06/2024 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il disegno di legge in esame, recante “*Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici*”, all’**articolo 1**, dispone la proroga al 31 dicembre 2025, in luogo del 29 agosto 2024, del termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale.

L’obiettivo è quello di consentire il recepimento nei testi unici delle novità apportate dai decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario ed emanati in attuazione della legge delega.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L’articolo 21, della legge n. 111 del 2023, delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge medesima e secondo la procedura di cui all’articolo 1, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici. La *ratio* è quella di procedere a un riordino sistematico della normativa fiscale attraverso la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, apportando le necessarie modifiche per migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica e l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

Tuttavia, è emersa la necessità che l’emanazione dei testi unici tenga conto anche delle nuove disposizioni in fase di costante introduzione per effetto dei decreti legislativi in corso di adozione, onde assicurare l’organicità e la completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’**articolo 1** in esame modifica l’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sostituendo le parole “*entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*” con le seguenti: “*entro il 31 dicembre 2025*”.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L’intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l’esigenza di intervenire su una disciplina contenuta in norme di legge.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione al riguardo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel testo non sono state individuate nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti e aggiornati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni di cui all'articolo 1 ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni e integrazioni di disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'articolo 1 non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La norma non introduce disposizioni retroattive né di reviviscenza di disposizioni abrogate né di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

In relazione all'articolo 1 non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si hanno evidenze al riguardo applicabili all'intervento, in quanto non è stato necessario ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il disegno di legge in esame, recante “*Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici*”, all’**articolo 1**, dispone la proroga al 31 dicembre 2025, in luogo del 29 agosto 2024, del termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Si rappresenta che è in fase di avanzata realizzazione la procedura di adozione di numerosi decreti di attuazione della riforma fiscale: pertanto, si ritiene necessario che l’emanazione dei testi unici, prevista dall’articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023, tenga conto anche delle nuove disposizioni previste dai decreti legislativi in corso di adozione, al fine di assicurare l’organicità e la completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1. Obiettivi generali e specifici

L’obiettivo dell’intervento normativo in esame è quello di consentire, in sede di redazione dei testi unici, di recepire le novità legislative apportate dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, attualmente in corso di adozione.

Si mira, pertanto, a garantire la coerenza e l’integrità del quadro normativo, alla luce delle novità apportate dai predetti decreti delegati. La proroga del termine permette un’attenta considerazione e integrazione delle nuove norme che emergono dai decreti legislativi in corso di adozione, il che è cruciale per la realizzazione di una riforma fiscale efficace e ben strutturata. In sintesi, l’**articolo 1** del disegno di legge in commento si propone di fornire un quadro legislativo ben definito, che possa sostenere la riforma fiscale nel suo complesso, facilitando così una transizione ordinata e ben coordinata verso il nuovo sistema tributario.

Tenuto conto di tale esigenza, la disposizione proroga al 31 dicembre 2025 il termine per l’adozione dei testi unici previsti dal citato articolo 21, comma 1.

2.2. Indicatori

Al fine di verificare il raggiungimento dell’obiettivo, l’indicatore è costituito dall’adozione dei testi unici entro il 31 dicembre 2025 e dal recepimento all’interno degli stessi delle novità introdotte dai decreti delegati emanati dal Governo in attuazione della legge delega.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Nel valutare le opzioni di intervento, si è preso in esame preliminarmente sia quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023, secondo cui i decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario devono essere adottati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge delega (ossia entro il 29 agosto 2025), sia la circostanza che, allo stato dell'arte, alcuni decreti delegati non sono ancora stati adottati o approvati in via definitiva e, quindi, non sono ancora stati recepiti nei testi unici previsti dall'articolo 21 della legge delega. A titolo esemplificativo, sono ancora in corso di lavorazione i decreti delegati in materia di Iva e tributi degli enti territoriali nonché devono ancora essere definitivamente approvati il decreto delegato recante le disposizioni in materia di *“riordino del sistema nazionale della riscossione”*, quello avente ad oggetto la *“revisione del regime impositivo dei redditi”*, il decreto riguardante le *“disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva”* e quello relativo alla *“revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”*.

Nell'individuare il termine di proroga maggiormente appropriato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al punto n. 2.1., sono stati tenuti in considerazione sia i termini previsti dalle attuali disposizioni per l'emanazione dei decreti attuativi della riforma, sia l'andamento attuale dei lavori governativi e parlamentari.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

Per quanto sopra esposto non sono state prese in considerazione, in quanto non percorribili, opzioni alternative a quella dell'intervento normativo.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'articolo 1 del disegno di legge in esame, con la sua proroga al 31 dicembre 2025 per l'adozione dei testi unici, ha impatti economici e sociali. Dal punto di vista economico, la proroga offre al Governo un arco temporale più ampio per integrare le nuove disposizioni fiscali. Si ricorda che una maggiore certezza normativa ha ricadute positive in termini di investimenti e crescita economica.

4.2. Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

La disposizione in esame non ha effetti specifici sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non ha effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

C. Oneri informativi

Premesso che, in base all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi, si evidenzia che non si ravvisano profili specifici da evidenziare.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo in argomento non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La previsione dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023 per l'adozione dei decreti legislativi delegati, l'attuale stato di avanzamento dei lavori inerenti ai decreti nonché la necessità di recepire le novità apportate in sede di decreti delegati all'interno dei testi unici sono le motivazioni che hanno condotto a preferire l'opzione di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine per l'adozione dei citati testi unici.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio**5.1. Attuazione**

La disposizione non necessita di provvedimenti attuativi.

5.2. Monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'air

Non risultano consultazioni svolte nel corso dell'air.

7. Percorso di valutazione

Non si è a conoscenza di elementi al riguardo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Proroga di termine)

1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0096360